

## **RESOCONTO**

### **RIUNIONE OSSERVATORIO MILANESE 13 DICEMBRE 2022**

#### ***Gruppo processo civile di cognizione riformato***

Alla riunione del 13 dicembre 2022 del gruppo hanno partecipato:

- gli avvocati BREGGIA, CANAL, LAPENNA, LEO, PROIETTO, RAVENNA, TOFFOLETTO;
- i giudici GATTARI, GENTILE, MARCONI, NOVELLI, RICCI, RIVA CRUGNOLA (in pensione), SIMONETTI, SPERA,

assenti per motivi sopravvenuti gli avvocati ROMANO, TASCA, VILLATA e la giudice ZANA.

Si è deciso di proseguire la riflessione in tema di **udienza sostituita da trattazione scritta**, già esaminata nella prima riunione del gruppo, alla luce di **questioni applicative** emerse.

In particolare dalla discussione è emerso:

- in relazione al **terzo** e all'**ultimo comma** del **nuovo art.127ter cpc** secondo i quali, rispettivamente, “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note” e “Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”:
  - secondo l’opinione prevalente appare preferibile che -a fini di semplificazione dei conteggi di scadenza- il giudice, nel provvedimento con cui sostituisce l’udienza con trattazione scritta, **assegni il termine perentorio indicando espressamente il giorno di scadenza** (es.: “*assegna termine perentorio fino al 30 marzo 2023 incluso per il deposito di note scritte*”) senza alcuna indicazione di orario, con ciò le note ritenendosi tempestivamente depositate entro le ore 24 del giorno indicato: ovviamente, nell’indicare tale giorno il giudice dovrà tener conto del fatto che il termine non può essere inferiore a 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
  - **il testo normativo non richiede in alcun modo la redazione di un verbale di udienza “fittizia” nel giorno di scadenza del termine assegnato alle parti**, da tale giorno decorrendo automaticamente il termine di 30 giorni per il deposito del provvedimento del giudice, come disposto espressamente dal terzo comma del nuovo art.127ter cpc;
  - tale nuova formulazione della norma richiede **uno specifico adeguamento del SICID** onde registrare in via automatica il nuovo evento (**riserva conseguente non ad udienza ma alla scadenza del termine assegnato alle parti**);
  - secondo taluni dei partecipanti,
    - in attesa di tale adeguamento e in assenza dell’adozione di accorgimenti equivalenti da parte delle Cancellerie (accorgimenti anche oggi possibili, ad

esempio per le vicende di termini assegnati ex art.183 cpc settimo comma senza fissazione di udienza),

- sarebbe comunque possibile la redazione di un “verbale di udienza sostituita da trattazione scritta” nella data di scadenza del termine assegnato alle parti, onde consentire una univoca registrazione in SICID dell’evento;
- in relazione al **quarto comma del nuovo art.127ter cpc** secondo il quale: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un **nuovo termine perentorio** per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo”:
  - pare necessario interpretare il complesso dei commi della norma nel senso che anche per il nuovo termine da assegnarsi alle parti nel caso di mancato deposito di note scritte debba intendersi necessaria -pur in assenza di espressa previsione- **una durata minima non inferiore a 15 giorni** dalla comunicazione del provvedimento.

Gli avvocati presenti riferiscono poi che, soprattutto nei Tribunali del distretto, si riscontrano **rilevanti ritardi nello scarico dei depositi da parte delle Cancellerie**, con conseguente impossibilità di visione degli atti e dei provvedimenti in SICID: tale malfunzionamento risulta ancora più grave alla luce della nuova normativa e quindi vi si dovrebbe trovare **rimedio con urgenza**.

Si procede poi all’**esame delle norme in tema di digitalizzazione** di cui al nuovo titolo Vter disp att cpc recante i **nuovi articoli da 196quater a 196septies disp att cpc**, destinati a entrare **in vigore con il primo gennaio 2023**: tali norme non paiono presentare rilevanti novità rispetto a quelle oggi vigenti e contenute in vari testi normativi.

Si passa quindi all’**esame del nuovo testo dei commi quarto, quinto e sesto dell’art.46 disp att cpc**:

“**Il Ministro della giustizia**, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, **definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo**. Con il medesimo decreto sono stabiliti **i limiti degli atti processuali**, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.

**Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comportano invalidità**, ma possono essere valutati dal giudice ai fini della decisione **sulle spese del processo**.

**Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.”**

Tali nuove norme, in vigore dal 30.6.2023, paiono infatti a tutti i partecipanti di notevole rilievo, introducendo una **competenza del Ministro della Giustizia** in tema non solo di definizione di **schemi informatici degli atti giudiziari** ma anche di **fissazione di limiti di ampiezza** degli stessi: competenza quest’ultima che da un lato cozza con il tenore dell’art.121 cpc <sup>1</sup> e che poi, d’altro lato,

---

<sup>1</sup> Art.121 cpc Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti.

“Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. **Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.**” (la parte in neretto è stata introdotta dal dlgs n.149/2022)

secondo l'opinione unanime dei partecipanti e come già osservato in dottrina<sup>2</sup>, risulta **in contrasto con l'art. 110 della Costituzione**, secondo il quale al Ministro spettano "l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia" e non già competenze quanto ai criteri di redazione di atti difensivi e di provvedimenti dei giudici.

Il gruppo auspica quindi la **modifica di tali norme**, tenuto anche conto delle numerose questioni applicative che il loro testo ellittico pone, come messo in risalto dalla relazione sul dlgs n.149/2022 redatta dal Massimario della Cassazione<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Cfr. G. SCARSELLI, *Punti salienti dell'attuazione della riforma del processo civile di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.149*, reperibile in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it).

<sup>3</sup> Così si esprime la relazione alle pagg.16 e ss.:

*Per la prima volta nell'ambito del rito civile si parla di **limite dell'atto**, concetto che, sebbene non specificamente chiarito dalla normativa primaria, sembrerebbe inteso come **lunghezza massima possibile** dello stesso, già presente nell'ambito del processo amministrativo. Il legislatore delegato ha rimesso **anche la definizione di tale concetto alla normativa secondaria**. La previsione di una lunghezza massima dell'atto andrebbe letta in correlazione con il principio della sinteticità dell'atto, che si ricollega a sua volta con l'esigenza di accelerazione del processo, poiché fissare l'estensione massima dovrebbe incentivare la sintesi delle argomentazioni, evitando le ripetizioni e le inutili divagazioni. È evidente, tuttavia, che la sinteticità deve sempre accompagnarsi alla chiarezza, in quanto l'atto sintetico deve essere pur sempre intellegibile, consentendo ai destinatari di comprendere, senza ambiguità, il significato delle argomentazioni ivi contenute.*

*Al fine di assicurare il rispetto dei suddetti criteri e limiti redazionali, il legislatore delegato ha rimesso al Ministro della giustizia il compito di predisporre **gli schemi informatici degli atti giudiziari, all'interno dei quali dovranno essere previsti dei campi che i difensori potranno riempire con le informazioni necessarie**. La compilazione dei campi consentirà al sistema di prelevare le informazioni ivi inserite e di riportarle automaticamente nei registri del processo, semplificando ed accelerando il lavoro delle cancellerie. Dovrebbe essere previsto, altresì, un campo a compilazione libera, per l'inserimento del contenuto difensivo dell'atto. Al riguardo, sarà dunque la fonte secondaria a dover stabilire se, nell'ambito di tale campo a compilazione libera, sia previsto o meno un limite massimo di battute. In caso di previsione di un limite massimo di battute, si è posto il problema se il campo a compilazione libera possa o meno consentire l'inserimento di battute superiori al limite massimo. Infatti, qualora ciò non fosse consentito dal sistema informatico, e cioè qualora il sistema non consentisse di depositare atti con un numero di battute superiore a quello massimo consentito, ci sarebbe il rischio di determinare, per via telematica, una sorta di inammissibilità di fatto, non prevista dalla legge e, peraltro, esclusa dalla legge delega.*

*Il nuovo sistema di redazione degli atti giudiziari, tuttavia, non deve comportare una limitazione o menomazione del diritto di difesa. Per questo motivo, il legislatore delegato ha previsto che, nella fissazione dei limiti, si dovrà tener conto della diversa tipologia di atto, del 17 valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. È, inoltre, specificato che, nella determinazione dei limiti, non si dovrà tener conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, ivi compresi l'indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Con tale disposizione, quindi, il legislatore detta specifiche modalità di redazione che, pur nel rispetto del principio della libertà delle forme, andranno ad incidere sul modo di strutturare gli atti processuali. Nuovo, appare, anche il riferimento all'indice ed all'abstract, che sicuramente agevolano la lettura e la comprensione dell'atto e ne favoriscono la sinteticità.*

*Il sesto comma stabilisce che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non ne comportano l'invalidità. Tuttavia, il mancato rispetto può essere valutato in sede di regolamentazione delle spese di lite. Ciò in quanto la lett. e) del comma 17 dell'articolo unico della legge delega ha previsto l'introduzione del divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese.*

Nella **prossima riunione** del gruppo, che si fissa per **martedì 17 gennaio 2023 ore 14.30/16 presso la saletta ANM del palazzo di giustizia**, verranno esaminate le nuove norme in tema di **procedimento semplificato di cognizione**.

Si decide infine che i resoconti delle riunioni del gruppo vengano inviate, oltre che agli iscritti al gruppo, anche ai Presidenti delle sezioni civili del Tribunale di Milano.

resoconto a cura di *elena riva crugnola*

---

*La disposizione introdotta dal legislatore delegato risulta in linea con quanto previsto dal principio di delega e con l'art. 156, comma 3, c.p.c., secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.*

*Infine, l'ultimo comma precisa che anche il giudice è tenuto a redigere gli atti ed i provvedimenti nel rispetto dei criteri indicati dai commi precedenti, evidenziando che la disposizione trova applicazione con riferimento a tutti gli atti del processo."*